

Premesso:

- che l'articolo 31, del D.Lgs. 196/03 stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- che l'articolo 33, D.lgs. 196/2003 precisa che i Titolari di trattamento sono tenuti ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I "Misure di sicurezza", volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
- che l'insieme delle misure tecniche, informatiche, organizzative per attivare il livello minimo di protezione richiesto dall'articolo 33 del D.Lgs. 196/03 è stato definito dagli articoli 34-35-36 ed allegato B del "Codice";

Dato atto che l'articolo 36 del già citato D.Lgs. 196/03 prevede che le misure minime di sicurezza, individuate nell'allegato B siano aggiornate periodicamente, con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero per le innovazioni e le tecnologie, anche in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore;

Rilevato che l'articolo 34 del D.Lgs. 196/03 prevede che per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici ci si attenga alle misure stabilite nell'allegato B e precisa alla lettera g) l'obbligo della tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

Visto Il punto 19 dell'allegato B del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali, che prevede che il Titolare di trattamento di dati "Sensibili" o "Giudiziari" entro il 31 marzo di ogni anno rediga e predisponga un apposito documento definito "DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA", nel quale devono essere indicati:

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento ;
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato (solo per gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie);

Rilevato che per il solo anno 2004 la scadenza del 31 marzo è slittata al 31 dicembre 2004 per effetto di un intervento chiarificatore da parte del Garante della privacy;

Rilevato che l'efficacia delle misure di sicurezza deve essere oggetto di controlli periodici da eseguirsi con cadenza annuale;

Considerato che:

- il Comune di Bomba effettua trattamenti dei dati sensibili o giudiziari di cui agli articoli 20-21-22 del D.Lgs. 196/03 e che la molteplicità dei trattamenti dei dati personali, sensibili e non sensibili, nell'ambito

dell'Amministrazione Comunale, nonché la complessità del sistema degli archivi e delle banche dati informatizzate nei quali confluiscono le informazioni personali rendono necessaria tale formalità;

– a fronte delle finalità delle misure di sicurezza esposte nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03, nonché dagli standard delineati nell'allegato B, risulta opportuno riportare in un unico documento programmatico a contenuto organizzativo-operativo gli elementi di riferimento necessari per l'adozione, l'adeguamento, lo sviluppo, l'implementazione gestionale di misure di sicurezza incidenti su:

1. trattamento di dati personali comuni, di dati personali sensibili (previsti dall'articolo 4, lettera d) del D.Lgs. 196/03) e di dati personali giudiziari (previsti dall'articolo 4 lettera e) del D.Lgs. 196/03);
2. gestione degli archivi cartacei (correnti, di deposito, storici) e di banche dati conservati su supporti informatizzati - automatizzati (memorie di rete, hard-disk, floppy-disk, cd-rom, cassette audio-video, dvd, ecc.);
3. gestione di archivi contenenti documenti particolari;

– che tali elementi si configurano come componenti costitutive di un documento programmatico, rispondente a quanto previsto dall'articolo 34 lettera g) D.Lgs. 196/03, volto a fornire adeguate garanzie per il trattamento dei dati personali da parte degli operatori dell'amministrazione comunale, attraverso la definizione di misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche;

– che tali misure di sicurezza, periodicamente riviste e comunque soggette a reimpostazione annuale, costituiscono il riferimento per la definizione da parte dei dirigenti e responsabili di settore di soluzioni operative dettagliate, correlate alla specificità e alla complessità dei settori di competenza;

– che l'assetto del quadro di misure riportato nel documento programmatico a valenza operativo-organizzativa contenuto nell'allegato documento, è definito con riguardo a:

1. stato dell'informatizzazione del comune
2. gestione dei flussi documentali attraverso un sistema informatizzato di protocollazione generale,
3. articolazione organizzativo-strutturale degli archivi correnti, di deposito e storici;

Rilevato che l'articolo 180, comma 1, del D.Lgs. 196/03, stabilisce che le misure di sicurezza definite dagli articoli da 33 a 35 e all'allegato B, sono da adottare entro il 31 dicembre 2004;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il “documento programmatico sulla sicurezza” previsto dall'art. 34 e allegato B punto 19 del D.Lgs. 196/03;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica in data 23.12.04 da parte del Responsabile del servizio;;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DE L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'unito “Documento programmatico sulla sicurezza” per l'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03”.
2. di trasmettere copia della presente ai responsabili del trattamento dei dati affinché ne diano diffusione tra i propri incaricati.

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Dr. Raffaele NASUTI)

IL SEGRETARIO

(Dr. Riccardo BASILE)